


17) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Il procuratore  
Alessandro Costantini




La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

Ancona, addì 01/11/2022

IL CONCESSIONARIO  
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Il procuratore  
Alessandro Costantini



IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo



L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 6/12/2022 al n° 1810 serie 1 con l'esenzione di euro 354,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini  


N. 00-25 del registro  
Concessioni - Anno 2022

N. 1997 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Vista la licenza demaniale n. 00-36/2017 del 26/06/2017, rep. 1009;  
Vista l'istanza presentata dalla società E-Distribuzione S.p.a., C.F./P.IVA 05779711000, con sede in ROMA (RM), Via Ombrone n. 2, acquisita al prot. n. ARR-2730 del 27/02/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-13885 del 07/11/2022;  
Visto l'avviso di pubblicazione della domanda in data 11/03/2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti al riguardo;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità rilasciato con prot. n. PAR-2561 del 08/04/2020;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-4579 del 14/04/2020;  
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona rilasciato con prot. n. R.U. 15328 del 16/06/2020, acquisito al prot. n. ARR-6921 del 16/06/2020;  
Visto il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 dall'Agenzia delle Dogane di Ancona con prot. n. 26290/RU del 14/07/2020, assunto al prot. n. ARR-8253 del 15/07/2020;  
Vista la delibera n. 13 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la attestazione di avvenuto pagamento in data 06/07/2020 dell'importo di € 361,90, determinato come da atto di accertamento n. 00-230/20 del 25/06/2020;  
Vista la attestazione di avvenuto pagamento in data 07/11/2021 dell'importo di € 2.500,00, determinato come da atto di accertamento n. 00-183/21 del 01/10/2021;  
Viste le note di questa Autorità per richiesta di integrazione documentale nonché controdeduzioni alla contestazione circa l'ammontare del canone demaniale, prot. n. PAR-3002 del 21/04/2021, PAR-7155 del 04/10/2021, PAR-7467 del 12/10/2021, PAR-1080 del 22/02/2022, PAR-6156 del 12/08/2022, PAR-7076 del 19/09/2022, PAR-7443 del 30/09/2022 e PAR-7845 del 17/10/2022;  
Vista la attestazione di avvenuto pagamento in data 02/10/2022 dell'importo di € 2.698,75, determinato come da atto di accertamento n. 00-150/22 del 12/08/2022;  
Vista la fidejussione bancaria n. 8312/8200/00809665/505317/1859-2020, appendice n. 2, emessa dalla Intesa Sanpaolo S.p.a. dell'importo di € 6.000,00, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi, acquisita al prot. n. ARR-12623 del 06/10/2022;  
Vista la dichiarazione emessa dalla società AXA-XL Insurance Company SE quale attestazione alla copertura assicurativa RCT-RCO per l'importo unico di € 50.000.000,00 con polizza n. XIT0005726LI, acquisita al prot. n. ARR-9710 del 28/08/2020;  
Vista la dichiarazione emessa dalla società Generali Italia S.p.a. quale attestazione alla copertura assicurativa per i rischi di incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi con un massimale di € 500.000, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, acquisita al prot. n. ARR-4450 del 30/03/2021;  
Vista la procura del Sig. Alessandro Costantini redatta dallo Studio Notarile Associato Atlante-Cerasi, rep. 65574, racc. 34031 del 28/04/2022, registrata a Roma 5 il 04/05/2022 al n. 5536, serie 1/T, acquisita al prot. n. ARR-11572 del 14/09/2022;  
Visto l'art. 83 D.Lgs. 159/2011, comma 3 lett. a) e b) ai sensi del quale non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari



requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

## C O N C E D E

**A E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**codice fiscale 05779711000**

di occupare una zona demaniale marittima di complessivi ml. 930,00, situata nell'ambito portuale di Ancona, spiaggia di Palombina Nuova allo scopo di mantenere dei cavi elettrici tripolari per linee Bt con conduttori di alluminio e sotto guaina di PVC 3X(240 + 150N) e in rame 3x25+25C a norme CEI, posati a circa mt. 1,00 e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 361,90 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, pari alla misura minima del canone applicabile, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT ed alle eterointegranti normative afferenti il canone minimo)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza demaniale è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza.
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI, di igiene e sanità pubblica
- 7) Le installazioni non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività balneari locali, restando pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 9) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 10) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il canone applicato è stato determinato per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 - Articolo 100 comma 4, quale misura minima del canone applicabile per l'anno 2021 e successiva rivalutazione per l'anno 2022, salvo conguaglio, e fatti salvi gli esiti di eventuali giudizi incardinati in merito di determinazione del canone.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna al versamento dell'eventuale conguaglio.
- 15) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.